	SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING PROCEDURA E ISTRUZIONI	Rev:	00
		Data:	05/10/2023

SOCIETÀ:

- TSG Italia s.r.l.
- TSG Southeastern Europe Holding s.r.l.

Revisione	Data	Descrizione delle modifiche	Redatto da	Verificato da	Approvato da
00	05/10/2023	Nuova emissione	Legal Department	HR-CSR	HR

SOMMARIO

PREMESSA	2
COS'É IL WHISTLEBLOWING	2
PRIMA PARTE - PRINCIPI GENERALI	2
1. Elementi di novità introdotti dal d.lgs. 24/2023	2
2. Ambito soggettivo: i soggetti che possono segnalare	2
3. Ambito oggettivo: l'oggetto della segnalazione	3
4. Contenuto della segnalazione	3
5. I canali di segnalazione	3
6. Tutele per il segnalante	6
7. Perdita delle tutele per il segnalante	6
8. Sanzioni	6
9. Segnalazioni anonime e dei fornitori/clienti	7
SECONDA PARTE - PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI: IL CANALE INTERNO	7
1. Premessa	7
2. Chi può attivare il canale interno di segnalazione	7
3. Quando può essere attivato il canale interno di segnalazione	7
4. Il Gestore della segnalazione	7
5. Mezzi: come può avvenire la segnalazione	7
6. Contenuto	9
7. Procedimento di gestione della segnalazione	9
8. Riservatezza	10
9. Divieto di atti ritorsivi	10
10. Sanzioni disciplinari	10

	SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING PROCEDURA E ISTRUZIONI	Rev:	00
		Data:	05/10/2023

PREMESSA

Con la Legge n. 179 del 30 novembre 2017, il Legislatore italiano ha introdotto nell'Ordinamento Giuridico Italiano le prime "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

La legge introduceva una disciplina specifica sul fenomeno del c.d. whistleblowing, perseguendo lo scopo di incentivare la collaborazione dei/delle lavoratori/lavoratrici per favorire l'emersione dei reati o pratiche illegali o irregolarità commessi all'interno di enti pubblici o privati.

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, con il quale il Legislatore italiano ha dato attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023).

Nei paragrafi che seguono (i) si illustrerà cos'è il whistleblowing, (ii) si esporranno, in sintesi, i principi rilevanti contenuti nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ("d.lgs. 24/2023") e (iii) si descriverà la procedura per le segnalazioni adottata da TSG Italia s.r.l. e da TSG Southeastern Europe Holding s.r.l. in conformità al d.lgs. 24/2023.

COS'È IL WHISTLEBLOWING

Per whistleblowing si intende l'azione di denuncia compiuta dal whistleblower.

Whistleblower è la persona che, lavorando all'interno di un'organizzazione, di un'azienda pubblica o privata, si trova ad essere testimone di un comportamento illecito o irregolare e decide di segnalarlo all'azienda a cui appartiene o a soggetti terzi (ad esempio l'Autorità Giudiziaria), per porre fine a quel comportamento.

PRIMA PARTE - PRINCIPI GENERALI

1. Elementi di novità introdotti dal d.lgs. 24/2023

L'obiettivo della direttiva europea (attuata con il d.lgs. 24/2023) è quello di disciplinare la protezione dei *whistleblowers*, introducendo norme minime comuni per garantire la protezione delle persone che segnalano illeciti o irregolarità, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno delle organizzazioni che all'esterno.

Il d.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo la disciplina del whistleblowing (chi può denunciare, quando e cosa), dei canali di segnalazione da utilizzare e delle tutele riconosciute ai/alle segnalanti sia del settore pubblico che privato.

L'obiettivo è quello di incentivare l'effettuazione di segnalazioni di illeciti, per favorirne l'emersione.


La trattazione che segue avrà ad oggetto una sintesi dei principi generali sanciti dal d.lgs. 24/2023 con riferimento alle società di diritto privato, quali sono TSG Italia s.r.l. e TSG Southeastern Europe Holding s.r.l. (nel seguito anche soltanto la "Società").

2. Ambito soggettivo: i soggetti che possono segnalare

Sono legittimati a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo della Società:

- Lavoratori/lavoratrici dipendenti;
- Lavoratori/lavoratrici autonomi/e;
- Collaboratori/collaboratrici, liberi/e professionisti/e e consulenti;
- volontari/ie e tirocinanti, retribuiti/e e non retribuiti/e;
- soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La disciplina normativa (con le relative tutele) si applica anche a segnalazioni che riguardino violazioni avvenute nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato; nonché a coloro il cui rapporto non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi

	SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING PROCEDURA E ISTRUZIONI	Rev:	00
		Data:	05/10/2023

precontrattuali o durante il periodo di prova.

3. **Ambito oggettivo: l'oggetto della segnalazione**

Possono essere segnalati tutti i comportamenti, gli atti o le omissioni che violano le disposizioni nazionali e dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui i/le segnalanti siano venuti/e a conoscenza nel contesto lavorativo. In particolare, possono essere segnalati:

- le violazioni di disposizioni normative nazionali e, quindi, gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, nonché le condotte rilevanti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- le violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione adottati dalla Società e del Codice Etico comportamentale della Società;
- il mobbing, le molestie a sfondo sessuale, le molestie psicologiche, le discriminazioni in materia di parità di genere e qualsiasi violazione dei principi e delle regole poste a tutela dell'integrità e della dignità delle persone;
- le violazioni di disposizioni normative europee in materia di: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti o omissioni riguardanti il mercato interno (es. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato); atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Vengono prese in considerazione, quindi, condotte aventi rilevanza penale o che incidono sugli interessi strategici comunitari, ma anche condotte che si assumono poste in essere in violazione degli standard etici a cui la Società aderisce.

Sono, invece, escluse (i) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del/della segnalante o che attengono a rapporti individuali di lavoro o (ii) le violazioni la cui segnalazione è oggetto di procedure specifiche.

Con riferimento al punto (i) che precede, si evidenzia che il fatto segnalato deve attenersi a pericoli o rischi che minacciano la Società nel suo complesso.

4. **Contenuto della segnalazione**

Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

La segnalazione può anche avere ad oggetto (i) le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate e (ii) le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi, in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti.

5. **I canali di segnalazione**

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso:

- a) il canale di segnalazione interno alla Società;
- b) il canale esterno gestito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione);
- c) la divulgazione pubblica tramite la stampa, o mezzi elettronici, o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- d) la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria viene favorito l'utilizzo del canale interno per tutte le segnalazioni.

Solo al ricorrere di determinate condizioni, è possibile effettuare una segnalazione all'ANAC o procedere con la divulgazione pubblica.

La denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è, invece, ovviamente, sempre possibile, per i fatti che

	SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING PROCEDURA E ISTRUZIONI	Rev:	00
		Data:	05/10/2023

possono essere oggetto di denuncia.

A. Canale interno

Il canale interno di segnalazione è quello di cui la Società deve dotarsi (come, in effetti, si è dotata e come si vedrà nel paragrafo che segue “PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI: IL CANALE INTERNO”).

Il canale interno può essere utilizzato per segnalare tutti gli illeciti o le irregolarità indicate al punto 3 che precede.

Il d.lgs. 24/2023 detta alcuni specifici principi in relazione alla gestione del canale interno di segnalazione:

- i soggetti del privato devono attivare canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tali canali devono essere previsti nei modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001;
- la gestione del canale di segnalazione deve essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, oppure ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato;
- le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, con un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;
- qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso da quello indicato dalla procedura adottata dalla Società, essa dovrà essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.


Il d.lgs. 24/2023 individua, inoltre, una serie di regole che devono essere osservate per quanto concerne la gestione del canale interno da parte dell'ente.

La persona o l'ufficio a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna devono:

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono uno dei rapporti indicati al punto 2. Gli enti dotati di un proprio sito internet pubblicano le informazioni anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

Il d.lgs. 24/2023, ferma l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, stabilisce alcune regole specifiche per la conservazione e il trattamento dei dati personali inerenti alla segnalazione, tra cui:

- i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente;

	SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING PROCEDURA E ISTRUZIONI	Rev:	00
		Data:	05/10/2023

- devono essere adottate misure tecniche e organizzative da parte dei gestori dei canali di segnalazione idonei a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti di dati personali effettuati;
- le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;

- quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

B. Canale esterno – ANAC

Il/La segnalante può effettuare una segnalazione all'ANAC quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- o nell'ambito del suo contesto lavorativo, non è stato attivato il canale di segnalazione interno oppure, anche se attivato, non è conforme;
- o il/la segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e non ha avuto seguito;
- o il/la segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna alla Società, non sarebbe dato efficace seguito o determinerebbe condotte ritorsive;
- o il/la segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

La gestione e il funzionamento del canale esterno di segnalazione tramite ANAC è disciplinata nel d.lgs. 24/2023 e nei relativi provvedimenti attuativi.

C. Canale esterno – Divulgazione pubblica

Il/La segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, alle seguenti condizioni:

- o ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero direttamente esterna, e non è stato dato riscontro nei termini in merito alle misure previste o adottate per darvi seguito;
- o ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico;
- o ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito in ragione delle circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso/a con l'autore/autrice della violazione o coinvolto/a nella stessa.

D. Canale esterno – Denuncia all'Autorità Giudiziaria

La denuncia all'Autorità Giudiziaria (o contabile) è sempre possibile, per i fatti che possono essere oggetto di denuncia (es. per tutti i reati è sempre possibile procedere con la denuncia all'Autorità Giudiziaria).

	SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING PROCEDURA E ISTRUZIONI	Rev:	00
		Data:	05/10/2023

6. Tutele per il/la segnalante

Il d.lgs. 24/2023 prevede specifiche tutele per il soggetto che effettua le segnalazioni:

- a) Tutela della riservatezza: Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del/della segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La riservatezza del/della segnalante è protetta (con determinati limiti) anche nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare avviato in relazione al fatto oggetto della segnalazione.

Quando, in ogni caso, la rivelazione dell'identità del/della segnalante è indispensabile, è previsto che sia dato avviso alla persona segnalante.

- b) Ritorsioni: È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata nei confronti del/della segnalante (ivi incluso il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, quali sono, ad esempio, la mancata promozione, la retrocessione di grado, la sospensione della formazione, il mancato rinnovo del contratto in scadenza, nonché una serie di altre condotte afflittive, come la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici, e azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari). Il/La segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito. Gli atti di ritorsione sono nulli.
- c) Inversioni dell'onere probatorio: sono previste specifiche regole processuali a tutela del soggetto segnalante nei procedimenti giudiziari, amministrativi, disciplinari in cui sia coinvolto/a.
- d) è prevista l'istituzione presso l'ANAC di un elenco di enti che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno (informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni);
- e) sono previste specifiche cause di non punibilità in ambito penale, civile e amministrativo in favore del/della segnalante.

A determinate condizioni, è prevista l'estensione delle misure di protezione anche (i) ai facilitatori (ossia, una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), (ii) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, (iii) ai/alle colleghi/e di lavoro della persona segnalante che operano nel suo contesto lavorativo e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente, (iv) nonché agli enti di proprietà del/della segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il/La segnalante, nel rispetto della riservatezza, può essere sentito/a, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

7. Perdita delle tutele per il/la segnalante

Salve le cause di non punibilità specificamente previste dal d.lgs. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

8. Sanzioni

È prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANAC in relazione a specifiche fattispecie, come ad esempio, quando vengono commesse ritorsioni nei confronti del/della segnalante, quando è stato violato l'obbligo di riservatezza, quando non sono stati istituiti canali di segnalazione o in caso di omessa analisi delle segnalazioni.

	SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING PROCEDURA E ISTRUZIONI	Rev:	00
		Data:	05/10/2023

9. Segnalazioni anonime e di fornitori/clienti

Il d.lgs. 24/2023 non prevede alcuna disciplina con riferimento alla gestione delle segnalazioni anonime.

Parimenti non è prevista una disciplina specifica per eventuali segnalazioni di fornitori o clienti della Società. È, ovviamente, sempre possibile per gli enti pubblici o privati prevedere la facoltà per fornitori o clienti di effettuare segnalazioni tramite canali interni. Tuttavia, fornitore o cliente non potranno invocare – a loro favore – le tutele contemplate dal d.lgs. 24/2023.

SECONDA PARTE - PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI: IL CANALE INTERNO

1. Premessa

TSG Italia s.r.l. e TSG Southeastern Europe Holding s.r.l. sono dotate di una specifica procedura di gestione delle segnalazioni in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023 e all'art. 6, comma 2bis d.lgs. 231/2001 (ancora in vigore).

Nei prossimi paragrafi si illustrerà, quindi, il funzionamento del canale interno da utilizzare per le segnalazioni e come queste ultime vengono gestite.

2. Chi può attivare il canale interno di segnalazione

Il canale interno di segnalazione può essere attivato:

- da tutti i soggetti indicati al punto 2 del paragrafo “PRINCIPI GENERALI”;
- dai/dalle fornitori/fornitrici della Società;
- dai/dalle clienti della Società.

La Società intende incentivare anche i/le propri/ie fornitori/fornitrici e clienti a segnalare gli illeciti e le irregolarità riscontrate, così come identificate al punto 3 del paragrafo “PRINCIPI GENERALI”.

La Società accetta anche le segnalazioni anonime. Le segnalazioni anonime determineranno l'apertura dell'istruttoria esclusivamente nell'ipotesi in cui il loro contenuto sia conforme a quanto indicato nel punto 6 che segue (con la sola esclusione di quanto indicato alla lettera a.). In caso di segnalazione anonima, ovviamente non sarà possibile inviare la conferma di ricezione della segnalazione né tantomeno aggiornare il/la segnalante sulla gestione e sull'esito della segnalazione.

3. Quando può essere attivato il canale interno di segnalazione

Il canale interno di segnalazione può essere attivato allorchè ricorrano i presupposti indicati al punto 3 del paragrafo “PRINCIPI GENERALI” e si disponga delle informazioni di cui al punto 4 del paragrafo “PRINCIPI GENERALI”.

4. Il Gestore della segnalazione

Ci sono due soggetti preposti alla ricezione e alla disamina delle segnalazioni:

- (i) l'Organismo di Vigilanza di TSG Italia s.r.l. (“ODV”), che è composto da un membro esterno a entrambe le Società e da un dipendente di TSG Italia s.r.l.;
- (ii) il Comitato Segnalazioni che è un Comitato interno al Comitato per la Parità di Genere di TSG Italia s.r.l. (“Comitato Segnalazioni”). Il Comitato per la Parità di Genere è composto di dipendenti di TSG Italia s.r.l. e TSG Southeastern Europe Holding s.r.l. Il Comitato Segnalazioni è composto da un Consulente Legale Interno e dal Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane, entrambi dipendenti di TSG Southeastern Europe Holding s.r.l.

Nel seguito ODV e Comitato Segnalazioni sono definiti anche come “Gestore Interno”.

Qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal Gestore Interno, essa verrà trasmessa, entro (7) sette giorni lavorativi dal suo ricevimento, all'ODV, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Come si dirà infra, è, inoltre, attivabile tramite Internet il canale di segnalazione messo a disposizione dal Gruppo TSG, che segue una procedura e regole specifiche sotto descritte.

5. Mezzi: come può avvenire la segnalazione

	SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING PROCEDURA E ISTRUZIONI	Rev:	00
		Data:	05/10/2023

La Società si è dotata dei seguenti canali di comunicazione della segnalazione, idonei a preservare la riservatezza del soggetto segnalante:

Segnalazione scritta:

○ Canale e-mail:

E' possibile inviare una segnalazione tramite e-mail a uno dei seguenti indirizzi:

1. tsgitalia.odv@tsg-solutions.com;
2. segnalazioni.paritadigenere@tsg-solutions.com.

La segnalazione deve essere inviata a uno solo degli indirizzi e-mail sopra indicati.

○ Canale telematico:

E' possibile inviare una segnalazione compilando i campi dell'apposito format presente nel sito internet della Società, accessibile tramite il seguente link : <https://www.tsg-solutions.com/it/whistleblowing-tsg/>

Nel compilare il format l'utente deve scegliere se inviare la segnalazione all'ODV o al Comitato Segnalazioni.

Nel primo caso, la segnalazione verrà inviata e gestita dall'ODV.

Nel secondo caso, la segnalazione verrà inviata e gestita dal Comitato Segnalazioni.

Segnalazione telefonica:

è possibile registrare un messaggio vocale al seguente numero di telefono: 01411881526

La gestione dei messaggi vocali registrati sul numero di telefono avverrà ad opera del Comitato Segnalazioni.

Il/La segnalante dovrà indicare nel messaggio vocale anche il suo nome e cognome e l'indirizzo e-mail di contatto. Il numero di telefono da cui viene effettuata la chiamata viene registrato.

Se la segnalazione non è anonima, il Comitato Segnalazioni trascriverà il messaggio vocale e lo invierà all'indirizzo e-mail del/della segnalante per avere conferma della correttezza della trascrizione.

Richiesta di fissare un incontro

Il/La segnalante può anche chiedere, avvalendosi dei suddetti canali di comunicazione (portale, e-mail o recapito telefonico), la fissazione di un incontro.

In tal caso, il/la segnalante indicherà se vuole fissare l'incontro con l'ODV o con il Comitato Segnalazioni.

L'incontro potrà essere organizzato presso la sede legale della Società oppure all'esterno, a seconda di quanto preferito dal/dalla segnalante.

Previo consenso del/della segnalante, il contenuto dell'incontro sarà verbalizzato. Il/La segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro.

Qualora il/la segnalante non autorizzi la trascrizione su verbale, non potrà essere garantita la corretta comprensione delle informazioni da parte del Gestore Interno.


Il canale del Gruppo TSG

È, inoltre, attivabile tramite Internet il canale telematico messo a disposizione dal Gruppo TSG per la gestione delle segnalazioni.

Le segnalazioni possono essere inviate tramite il "Portale per la segnalazione della corruzione nelle società del gruppo TSG", accessibile al seguente link: https://whistleblowing_italia.tsg-solutions.com.

Dopo la compilazione, il modulo verrà inviato al seguente indirizzo e-mail: whistleblowing@tsg-solutions.com.

Le segnalazioni saranno gestite dai/dalle Direttori/Direttrici del dipartimento legale e finanziario del Gruppo TSG, che saranno gli/le unici/uniche destinatari/ie delle segnalazioni inviate.

	SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING PROCEDURA E ISTRUZIONI	Rev:	00
		Data:	05/10/2023

6. Contenuto

La segnalazione deve avere il contenuto indicato al punto 4 del paragrafo “PRINCIPI GENERALI”.

Occorrerà descrivere in modo dettagliato e minuzioso il fatto o l’omissione che si intende segnalare.

Occorrerà, in particolare, indicare:

- a. le generalità di chi effettua la segnalazione, la qualifica professionale e i recapiti telefonici ed e-mail;
- b. luogo, data e orario, in cui si è verificato il fatto;
- c. generalità e qualifica professionale dei soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- d. generalità e recapiti telefonici e/o e-mail dei soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- e. chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali si è venuto a conoscenza degli stessi;
- f. ogni ulteriore informazione che possa fornire riscontro e conferma circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Alla segnalazione occorrerà allegare tutta la documentazione comprovante l’illecito o l’irregolarità riscontrata. È possibile trasmettere file con estensione .jpg, .png e .pdf

Le segnalazioni che non siano precise e circostanziate verranno archiviate e non daranno avvio al procedimento.

7. Procedimento di gestione della segnalazione

La segnalazione ricevuta dai canali di segnalazione sopra indicata viene gestita come segue:

Apertura del fascicolo

- Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della segnalazione, viene confermata al/alla segnalante (se non anonimo/a) l’avvenuta ricezione della segnalazione.
- Il Gestore Interno assegnerà alla segnalazione un numero di riferimento e aprirà (i) un fascicolo cartaceo, che sarà conservato in armadio ad uso riservato del Gestore Interno e (ii) un fascicolo telematico che sarà conservato su apposito hard disk esterno conservato in armadio ad uso riservato del Gestore Interno.
- Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, si procede alla convocazione dei componenti dell’organo collegiale.
- Viene, quindi, comunicato al/alla segnalante il numero assegnato al procedimento e vengono richieste al/alla segnalante eventuali informazioni o documentazione integrativa.

Mancata integrazione e archiviazione

- Qualora la richiesta di integrazione documentale trasmessa dal Gestore Interno al/alla segnalante rimanga senza riscontro, decorsi 20 (venti) giorni lavorativi, il Gestore Interno valuterà se i dati o le informazioni fornite siano sufficienti a consentire comunque una sommaria istruttoria. In difetto, procederà all’archiviazione della segnalazione.
- L’archiviazione della segnalazione per mancata integrazione verrà comunicata al/alla segnalante. Il/La segnalante potrà in qualunque momento comunicare al Gestore Interno le informazioni e i documenti integrativi richiesti. L’integrazione comporterà l’apertura di una nuova pratica di segnalazione.

Istruttoria

- L’organo ricevente la segnalazione svolge direttamente tutte le attività volte alla verifica dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture o funzioni aziendali o consulenti incaricati, quando per la loro natura, il luogo o la complessità risulti necessario un loro coinvolgimento.

	SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING PROCEDURA E ISTRUZIONI	Rev:	00
		Data:	05/10/2023

- In conformità ai principi di imparzialità, il Gestore Interno effettua ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del/della segnalante, del/della segnalato/a e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti. Di tali incontri redige verbali da conservare nel fascicolo della procedura.

Chiusura del procedimento

- Entro 3 (tre) mesi dall'invio dell'avviso di ricevimento, il Gestore Interno trasmette al/alla segnalante un report sintetico contenente la descrizione delle attività compiute e l'esito.
- Il Gestore interno elabora, inoltre, una relazione dettagliata in ordine a tutte le attività svolte, allegando copia di tutti i verbali (nel rispetto dei doveri di riservatezza). Tale relazione deve essere inviata all'organo amministrativo. Qualora la segnalazione riguardi l'organo amministrativo, la segnalazione viene inviata all'organo di controllo (sindaco o collegio sindacale).

Conservazione dati

I dati acquisiti verranno conservati a cura della Società per 5 (cinque) anni dalla comunicazione dell'esito finale del procedimento o, in caso di procedura giudiziaria, sino all'esaurirsi dei rimedi giuridici esperibili avverso il giudicato.

8. Riservatezza

Il canale interno di segnalazione garantisce la riservatezza, in conformità a quanto indicato al punto 6 del paragrafo "PRINCIPI GENERALI" e a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023.

La riservatezza del soggetto segnalante, dei soggetti menzionati e degli elementi di segnalazione viene garantita nel corso dell'istruttoria dal Gestore Interno, anche se la riservatezza non è stata espressamente richiesta dal soggetto segnalante.

La Società si impegna a garantire la riservatezza del soggetto segnalante che sia fornitore o cliente della Società per tutta la durata dell'istruttoria, salvo che i fatti segnalati debbano essere denunciati all'Autorità giudiziaria o contabile.

9. Divieto di atti ritorsivi

La Società si conforma a quanto previsto al punto 6 del paragrafo "PRINCIPI GENERALI" e al d.lgs. 24/2023 in relazione al divieto di applicazione di misure ritorsive.

Qualora il/la segnalante subisca l'applicazione di atti ritorsivi, dovrà informare tempestivamente il Gestore Interno.

10. Sanzioni disciplinari

Potranno essere adottate, avuto riguardo alla gravità della condotta, sanzioni disciplinari nei confronti dei seguenti soggetti:

- soggetti segnalanti, quando sia pronuncia sentenza passata in giudicato per una delle fattispecie per le quali il d.lgs. 24/2023 prevede la perdita delle tutele;
- soggetti che pongono in essere atti ritorsivi nei confronti del soggetto segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- soggetti che violano gli obblighi di riservatezza di cui al punto 6 del paragrafo "PRINCIPI GENERALI" e contemplati dal d.lgs. 24/2023.